



**COMUNE DI SCICLI**  
**Provincia di Ragusa**  
**Comando di Polizia Municipale**

N° 210 R.O.

Scicli, li 20 agosto 2013

**Oggetto: Festa di San Bartolomeo – Da venerdì 23 a sabato 24 agosto 2013.**

**IL COMANDANTE**

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 19818 del 02/08/2013 con la quale il sac. Don Concetto Di Pietro, Parroco pro-tempore della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo in Scicli, chiede l'istituzione del divieto di sosta sul lato destro di via San Bartolomeo/via Bezzecca, al fine di consentire lo svolgimento della sagra del rustico e del dolce in occasione della festa di San Bartolomeo, che si terrà da venerdì 23 a sabato 24 agosto 2013, a decorrere dalle ore 17.00 fino alle ore 24.00;

**VISTA** la Delibera di G.C. n. 124 del 09/08/2013 con la quale si concede il patrocinio alla suddetta manifestazione;

**RITENUTO** necessario, per ragioni inerenti la circolazione stradale e consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**ORDINA**

Doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a carattere **temporaneo**

**Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di venerdì 23 e sabato 24 agosto 2013:**

**ART. 1 DIVIETO DI SOSTA**

E' istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in:

- a) **Via Bezzecca** da via Pacetto a via Castellana;

**ART. 2** - La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che verranno installati dal personale addetto alla segnaletica del Comune di Scicli;

**ART. 3** - La presente ordinanza abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

**ART. 4** - I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

**ART. 5**- Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

**ART. 6** - Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

**ART. 7** - Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.

**IL COMANDANTE**  
**F.to Dott. ssa Maria Sgarlata**